



COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA

N. 22 del 11/04/2011

Prot. N. 3745 del 11/04/2011

Oggetto: OBBLIGO DI PULIZIA AREE PUBBLICHE DA ESCREMENTI CANINI DA PARTE DEI CONDUTTORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO che nelle aree verdi, pubbliche vie e marciapiedi del territorio comunale si rilevano inconvenienti di natura igienico – sanitaria dovuti alle deiezioni animali che imbrattano i luoghi soggetti a pubblico passaggio;

CONSIDERATO che per porre rimedio a questa situazione garantendo l'igiene dell'ambiente e di quanti frequentano le suddette aree pubbliche è necessario imporre l'obbligo di raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari dei cani stessi;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 56 del 26.05.2008 con cui è stato istituito l'obbligo di raccolta e pulizia, da parte dei proprietari dei cani, delle deiezioni prodotte sul suolo pubblico;

RITENUTO pertanto, al fine di attuare quanto indicato dalla suddetta ordinanza, di prescrivere ai proprietari di cani anche l'obbligo di tenere al seguito la necessaria attrezzatura per effettuare la raccolta delle deiezioni stesse;

VISTO il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16.11.2005 ed in particolare l'articolo 34, comma 6 "Imbrattamento aree pubbliche";

VISTO l'art. 107-5° comma del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n° 05/2011 del 03/01/2011 con cui sono conferite al Responsabile del Servizio Tecnico inquadrato nell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 109 comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. a tutti i conduttori di cani è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione e pulizia delle aree pubbliche da escrementi prodotti dai cani stessi;
2. per l'attuazione di quanto prescritto al punto 1) è fatto obbligo ad ogni conduttore di tenere al suo seguito l'idonea attrezzatura (almeno un sacchettino);

DISPONE

- che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla pubblicità degli obblighi inerenti la presente ordinanza;

- che il Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio vigili sull'osservanza dei presenti obblighi;
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e nelle bacheche comunali;
- che i trasgressori siano soggetti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento comunale;
- che la presente venga trasmessa nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione in materia a:
 1. Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, fax 0445.690120;
 2. Carabinieri di Piovene Rocchette, fax 0445.650063;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma tre del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

Santorso, 11/04/2011

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saturni Fabio

